

Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité

133-1 | 2021 :

Il Cippo di Perugia. Vecchi problemi e nuove letture. Atti dell'incontro di studio, Perugia, Museo Archeologico Nazionale, 15 febbraio 2019 - Varia

Il Cippo di Perugia. Vecchi problemi e nuove letture. Atti dell'incontro di studio, Perugia, Museo Archeologico Nazionale, 15 febbraio 2019

Il cippo di Perugia e i *communalia* etruschi

Note sugli statuti legali delle terre comuni nell'Italia antica

ELENA TASSI SCANDONE

Résumés

Italiano English

Il termine latino *communalia*, attestato unicamente negli scritti dei *Gromatici Veteres* e con esclusivo riferimento all'Etruria, è utilizzato dagli agrimensori per indicare le terre destinate al pascolo comune e assegnate a determinate persone. L'espressione *certae personae* consente di ipotizzare che lo sfruttamento dei pascoli si configurasse come un diritto personale d'uso e non come un condominio, sul modello dei *compascua* romani, denominati *communia*. Il termine *communalia*, in cui si è proposto di identificare la traduzione in latino dell'etrusco *muni*, farebbe riferimento a questo particolare regime giuridico del compascuo etrusco, sfruttato collettivamente dalle *gentes*. Il cippo di Perugia si rivela una testimonianza fondamentale per capire i rapporti tra la terra assegnata ai singoli e le terre comuni.

The Latin term *communalia*, which is only found in Roman land surveyors' works and exclusively referred to Etruria, is used by land surveyors to refer to the lands for common pasturing and assigned to certain people. The expression *certae personae* allows us to suppose that the exploitation of pastures was a personal use right and not a joint ownership, like Roman *compascua*, called *communia*. The term *communalia*, that is supposed to be the Latin translation of Etruscan *muni*, refers to this specific legal system of *compascuus*, exploited collectively by *gentes*. The Perugia cippus is a fundamental evidence to understand the relations between individual land and common lands.

Entrées d'index

Keywords : Communalia, ager compascuus, ager gentilicius, common lands

Parole chiave : Communalia, ager compascuus, ager gentilicius, terre comuni

Texte intégral

Ager compascuus e terre comuni nell'Italia antica

- 1 Gli scritti dei *Gromatici Veteres* si rivelano di fondamentale importanza per lo studio degli statuti legali della terra in età preromana¹. Come messo in evidenza dalla moderna dottrina, anche dopo l'emanazione delle *leges Iuliae de civitate danda* del I secolo a.C., aree più o meno estese della penisola conservano il precedente regime giuridico². Questi *loca*, per la maggioranza selve e pascoli lasciati in godimento ai precedenti titolari, sono denominati *relicta*, in quanto non ricompresi all'interno dell'*ager centuriatus*³. Lo stesso termine *relictus* è utilizzato dalle fonti antiche per definire l'*ager compascuus Romanus*⁴, la terra destinata al pascolo comune dei *vicini*, da identificarsi, secondo quella che è l'opinione prevalente, con i *proximi*, i proprietari dei terreni confinanti⁵. Con riferimento ai *compascua* italici, gli agrimensori ne evidenziano la diversità di regime giuridico rispetto a quelli romani. In particolare, con riguardo all'Etruria, essi utilizzano il termine *communalis*, che il *Thesaurus linguae Latinae* definisce *terminus agrimensorum*⁶, circostanza questa che conferma la grande attenzione prestata dagli antichi nella traduzione dei termini «tecnici-istituzionali dei popoli vicini»⁷.
- 2 In questa sede ci si concentrerà sui tratti distintivi dei *communalia* etruschi nel tentativo di comprendere – anche alla luce dei nuovi elementi interpretativi offerti dal cippo di Perugia nella lettura proposta da Valentina Belfiore (in questo volume) – le ragioni della persistenza in Etruria di un istituto assai antico, che Roma abbandona assai precocemente in favore di un sistema fondiario basato sulla distinzione *ager publicus/ager privatus*⁸.

Caratteri dei *communalia* etruschi

- 3 Le logiche organizzative del compascuo romano appaiono profondamente diverse da quelle dei compascui italici; nella tavola di Polcevera⁹, i legittimati allo sfruttamento dei pascoli sono gli appartenenti alla comunità e non i proprietari dei fondi; anzi, come è stato correttamente rilevato, la stessa esistenza di compascui intertribali appare inconciliabile con il regime proprietario romano¹⁰.
- 4 La presenza di terre comuni, destinate ad usi promiscui di pascolo e legnatico, è ben documentata negli scritti dei *Gromatici Veteres*, i quali ne mettono in evidenza il particolare statuto legale – si tratta infatti di terre che non sono pubbliche e nemmeno private – e la loro ampia diffusione¹¹. L'antica figura del *compascuus* è peraltro ancora vitale alla fine del II secolo a.C., come attesta la *lex agraria* epigrafica del 111 a.C. Tale provvedimento normativo, come ben messo in luce dalla dottrina, non ha lo scopo di «fotografare una realtà giuridica preesistente, disciplinandone e formalizzandone la fisionomia» ma quello di incidere su strutture antiche «modificandole in profondità, anche attraverso la trasformazione della loro natura giuridica»¹².
- 5 Tali realtà agrarie sopravvivono alla romanizzazione dell'Italia, proprio in ragione dell'utilità che esprimono per la collettività e che possono continuare ad esprimere solo

conservando il precedente assetto giuridico. I gromatici menzionano *communia* e *communalia* all'interno della *controversia de proprietate*, finalizzata ad accertare la proprietà di pertinenze di terreno collocate ad una certa distanza rispetto alle terre centuriate, come accade nel caso dei luoghi denominati prefetture – *quaedam loca, quae solemus praefecturas appellare* – che appartengono alla colonia, ma si trovano al di fuori dei confini di quest'ultima¹³ o nel caso preso in esame da Frontino ed Agennio, i cui testi, per comodità del lettore si riportano affiancati.

Front., <i>Contr.</i> , 6, 3-12 Th. (= 15.1-16.2 Lach.):	Agenn. Urb., <i>Contr. agr.</i> , 39, 7-25 Th. (= 79.6-30 Lach.):
<i>De proprietate controversia est plerumque, <quom> in Campania cultorum agrorum silvae absunt in montibus ultra quartum aut quintum forte vicinum. Propterea proprietas ad quos fundos pertinere debeat disput[ur]. Est et pascuorum proprietas pertinens ad fundos, sed in communa: propter quod ea compascua multis locis in Italia communia appellantur, quibusdam provinciis pro indiviso. Nam et per hereditates aut emptiones eius generis controversiae fiunt, de quibus iure ordinario litigatur.</i>	<i>De proprietate agitur plurimum iure ordinario, neque est hic mensurarum interventus, nisi cum queritur quatenus agatur. Proprietas <non> uno genere vindicatur. Et sunt plerumque agri, ut in Campania in Suessano, culti, qui habent in monte Massico plagas silvarum determinatas; quarum silvarum proprietas ad quos pertinere debeat vindicatur, nam et formae antiquae declarant ita esse adsignatum, quoniam solo culto nihil fuit silvestre iunctum quod adsignaretur. Relicta sunt et multa loca, quae veteranis data non sunt. Haec variis appellationibus per regiones nominantur: in Etruria communalia vocantur, quibusdam provinciis pro indiviso. haec fere pascua certis personis data sunt depascenda tunc, cum agri adsignati sunt. haec pascua multi per <in>potentiam invaserunt et colunt: et de eorum proprietate solet ius ordinarium moveri non sine interventu mensurarum, quoniam demonstrandum est, quatenus sit adsignatus ager. Non per emptiones quasdam solet proprietate quarundam possessionum ad <privatas> personas pertinere. quae iure magis ordinario quam mensuris explicantur.</i>

- 6 A differenza di quanto tradizionalmente ritenuto, i testi solo in parte affrontano argomenti comuni. Entrambi gli agrimensori, nel trattare dell'ambito di applicazione della *controversia de proprietate*, si preoccupano di segnalare i casi più ricorrenti, tanto che ambedue menzionano lo stesso *exemplum*. In apertura di discorso, Frontino cita infatti il ben noto caso della Campania, dove ai fondi *divisi et adsignati* situati in pianura viene attribuita una parte di terreno silvestre *in monte*, a completamento dell'*accepta*. Dato che le proprietà di terreno silvestre si trovano ad una certa distanza dai fondi, sorgono delle dispute perché non è sempre agevole individuare la pertinenza spettante al singolo fondo¹⁴.
- 7 Assai diverso invece è il secondo *exemplum* trattato da Frontino, introdotto, non a caso, dall'*et* iniziale. Egli sta parlando di fondi assegnati in proprietà privata, ai quali è stato dato un diritto di compascolo su altro terreno, non suddiviso in proprietà privata. Tale figura di *ager compascuus* di cui beneficiano i *proximi*, i proprietari dei fondi confinanti, è assai diffusa sia in Italia che nelle province¹⁵. Ed infatti l'agrimensore puntualmente riferisce che questo tipo di compascolo in Italia viene denominato *communia*, mentre nelle province è indicato con la formula *pro indiviso*, che indica il terreno non oggetto di *divisio et adsignatio*.
- 8 Egli spiega perché sorgano queste controversie: in seguito ad eredità o a vendita, l'erede o il nuovo proprietario non sempre sono in grado, nel primo caso, di individuare la porzione di selve di pertinenza del fondo situato in pianura e, nel secondo, la porzione di pascolo comune. Entrambi gli esempi citati da Frontino si iscrivono all'interno della categoria della proprietà.
- 9 La struttura del testo di Agennio, come peraltro già evidenziato dalla dottrina, appare invece assai più complessa. A differenza di Frontino, egli avverte l'esigenza di precisare che, nella maggioranza dei casi, le controversie aventi ad oggetto la proprietà di un terreno si svolgono secondo il diritto ordinario, *iure ordinario*, e non è richiesto l'intervento dell'agrimensore, se non nel caso in cui sussistano dubbi sul fatto che la

terra rientri o meno all'interno dei *limites*. Agennio spiega quindi che la proprietà si rivendica in un solo modo, *proprietas uno genere vindicatur*, ovvero *iure ordinario*. Gli editori correggono il testo in *proprietas <non> uno genere vindicatur*¹⁶, senza peraltro fornire una giustificazione adeguata. Il *non*, aggiunto da Lachmann e confermato da Thulin, non solo è assente nei manoscritti, ma non tiene neppure conto del contesto del passo. Immediatamente prima, Agennio ha affermato che la proprietà si rivendica *iure ordinario*, cioè secondo quell'unica *controversia de proprietate* menzionata da tutti gli agrimensori che trattano dell'argomento, mentre il *non* postula necessariamente l'esistenza di più *genera* di *controversiae de proprietate* di cui non vi è traccia alcuna nelle fonti¹⁷.

10 Vi sono quindi più ragioni per non accogliere la correzione degli editori. Dopo aver specificato che la rivendica della proprietà può avvenire in un modo solo, Agennio adduce degli *exempla*, che anche ai suoi occhi, come già a quelli di Frontino, che scrive secoli prima, rivestono una valenza esemplificativa particolare. Anch'egli richiama il caso della Campania, specificando, rispetto a Frontino, che si tratta della zona di Suessa (*in Suessano*), dove i fondi coltivati situati nella valle hanno delle pertinenze di terreno silvestre sul Monte Massico. In tal caso, l'azione di rivendica mira a stabilire a quale fondo appartengano le *plagae silvarum determinatae*. Le mappe catastali documentano che le pertinenze silvo-pastorali sono state assegnate ai fondi, anche se si trovano a distanza, *quoniam solo culto nihil fuit silvestre iunctum quod adsignaretur*¹⁸. Fin qui nessun problema: il caso preso in esame da Agennio è lo stesso di quello trattato da Frontino. Rispetto a quest'ultimo, il testo di Agennio aggiunge una serie di indicazioni – quali la precisa localizzazione geografica del territorio su cui insistono i fondi e le *plagae determinatae*¹⁹ di *silva* o l'esistenza di mappe catastali – che rendono più chiara la lettura del testo.

11 Più difficile pare invece sostenere che l'altro *exemplum*, introdotto subito dopo da Agennio, sia identico al caso trattato da Frontino nella seconda parte della *controversia de proprietate*²⁰.

12 L'agrimensore fa riferimento ad una molteplicità di luoghi, che egli definisce *relicta*, i quali si trovano all'interno del territorio della colonia, ma che non sono stati assegnati ai veterani²¹. Queste terre sono costituite per lo più da pascoli dati a certe persone per il pascolo: *fere pascua certis personis data sunt depascenda*. La definizione di Agennio coincide con quelle di Festo e Isidoro richiamate in precedenza, i quali concepiscono lo *ius compascendi* in termini di diritto personale d'uso concesso a determinati soggetti, *certae personae*, che essi individuano nei *vicini*: *compascus ager dictus qui a divisoribus agrorum relictus est ad pascendum communiter vicinis*²². Il caso descritto da Agennio è molto diverso rispetto a quello richiamato da Frontino: in primo luogo i titolari dello *ius compascendi* non sono i coloni, perché l'*ager* non è stato assegnato ai veterani; in secondo luogo non si tratta di un diritto inerente ai fondi, ma di un diritto personale d'uso. Il Laffi, seguendo su questo punto quanto aveva già affermato il Brugi²³, ritiene che «il fatto che in un testo si parli di *certae personae* non inficia questa considerazione [cioè che si tratti di un diritto inerente al fondo]: *certae personae* indica semplicemente l'esclusività del diritto di godimento, non la personalità dello stesso»²⁴. Tale interpretazione è stata condivisa di recente anche da Mario Fiorentini, il quale evidenzia come il testo sia collocato all'interno della *controversia de proprietate*, circostanza questa che, *ratione materiae*, farebbe propendere per la natura reale del diritto²⁵. Deve però rilevarsi come l'uso che di *proprietas* fanno i gromatici sia molto diverso da quello dei giuristi²⁶ e ricomprenda al suo interno situazioni giuridiche variegata e assai diverse tra loro, talché non mi pare si tratti di un'argomentazione in sé dirimente²⁷. Inoltre, nel caso in esame Agennio sta descrivendo una realtà, quella etrusca, profondamente diversa da Roma²⁸. Non mi sembra possa pertanto escludersi a

priori che in tal caso Agennio faccia riferimento ad una situazione diversa, in cui il diritto riconosciuto alle *certae personae* è un diritto personale d'uso e non un diritto inerente al fondo. L'agrimensore ha infatti ben chiara questa distinzione; nel primo *exemplum*, quello delle *plagae silvarum in monte Massico*, che sono assegnate in proprietà ai fondi coltivati nella valle, egli afferma che la controversia è finalizzata a stabilire a quali fondi appartengano le pertinenze silvo-pastorali situate *in monte*. Se Agennio in questo caso non parla di *proprietas fundi*, ma di *certae personae*, mi sembra che si possa prendere in esame l'ipotesi che l'autore intenda qui dar conto di una situazione diversa rispetto alla precedente. In tal senso mi pare deporre il fatto che non si parli di *compascua*, ma di *multa loca* tra i quali *ferre pascua*, espressione che fa pensare ad una pluralità, non solo nel senso della numerosità, ma anche della varietà. Inoltre, ed è questo, ad avviso di chi scrive, il punto chiave, si tratta di luoghi che non sono stati assegnati ai veterani: *quae veteranis data non sunt*²⁹.

13 Agennio spiega poi come questi luoghi nelle regioni di Italia abbiano denominazioni diverse. E, anche con riguardo a tale aspetto, la divergenza rispetto a Frontino è altrettanto netta. Quest'ultimo afferma che i compascoli assegnati in comune, sul modello dello schema proprietario romano, in molti luoghi in Italia sono chiamati *communia*. Agennio dice una cosa diversa: ovvero che i *loca* assegnati *certis personis* per il pascolo, in Etruria si chiamano *communalia* e in alcune province *pro indiviso*³⁰, affermazione quest'ultima che ha indotto gli studiosi a compiere il passo successivo e a identificare *communia* e *communalia*, ipotesi non suffragata dai testi. La formula *pro indiviso* indica una terra comune che – con le dovute differenze determinate dal fatto che ci troviamo qui in un contesto provinciale in cui la *proprietas* della terra spetta al popolo romano – ben si adatta ad esprimere realtà assimilabili tanto a quella dei *communia* quanto a quella dei *communalia*³¹. Ma da questo dato non si può ricavare l'identità di *communia* e *communalia*, che gli agrimensori distinguono nettamente. Occorre pertanto approfondire il significato del riferimento di Agennio ai *communalia*³².

14 Spiega l'agrimensore che questi luoghi, per la maggioranza pascoli, sono stati dati *certis personis* quando le terre sono state assegnate in proprietà ai veterani. Sappiamo infatti dagli agrimensori che la riorganizzazione del territorio a seguito della *centuriatio* non comporta la ridefinizione delle aree di pertinenza dei *municipia* e delle antiche comunità da cui vengono prese le terre per assegnarle in proprietà ai soldati³³. Afferma poi Agennio che molti si impadronirono con la forza di queste aree invadendole e mettendole a coltivazione; la controversia *de proprietate* consente di stabilire sino a dove si estende il terreno assegnato in proprietà privata ai veterani e l'intervento degli agrimensori è richiesto per stabilire *quatenus sit adsignatus ager*, ovvero se la parte di terreno contesa rientri tra gli agri limitati e assegnati in proprietà ai veterani, ovvero ne sia al di fuori e appartenga quindi alla comunità preesistente: *et de eorum proprietate solet ius ordinarium moveri non sine interventu mensurarum, quoniam demonstrandum est, quatenus sit adsignatus ager*³⁴. L'intervento degli agrimensori non è menzionato, invece e a ragione, nel testo di Frontino perché, trattandosi di terreni che si trovano all'interno dei *limites*, non è necessario. Agennio spiega infine perché si agisca *iure ordinario*. Riprendiamo il testo così come ricorre nei manoscritti, senza le integrazioni o le emendazioni apportate dagli editori.

Agenn. Urb., Contr., 39, 23-25 Th.: *non per emptiones quasdam solet prioprietas quarundarum possessionum ad personas pertinere quae iure magis ordinario quam mensuris explicantur.*

La proprietà di alcuni possessi suole appartenere alle persone non in base ad una qualche compravendita, e queste situazioni si risolvono meglio con il diritto

ordinario che con le misurazioni.

15 Il *non* dei codici è stato corretto in *nam* dal Rigaltius³⁵ sulla base di Frontino, in cui, nella parte finale della *controversia de proprietate*, l'agrimensore spiega che si agisce in base ad essa perché, a causa delle vendite o delle eredità che interessano i fondi in proprietà posti nella valle, vi è necessità di stabilire quali siano le rispettive pertinenze situate *in monte*³⁶. Ma qui ci troviamo dinanzi ad una situazione diversa e non è casuale che nel testo manchi il riferimento alle *hereditates*, che pure dovremmo attenderci, se la situazione fosse identica a quella dei *communia*. Il *non* dei codici sta a significare che questi *ferre pascua certis personis data* non sono stati acquistati mediante una compravendita, che pure sarebbe stata possibile³⁷, se l'agrimensore la esclude, ma certamente non possono essere acquisiti per eredità; trattandosi di un diritto personale d'uso, questo non è trasmissibile ereditariamente, di qui il mancato riferimento all'*hereditas*. Può però accadere che coloro che li invadono e li mettono a coltivazione possano ritenere di esserne diventati con il tempo proprietari. Di qui la necessità dell'intervento degli agrimensori, di qui, forse, anche l'affermazione di Agennio secondo cui *non per emptiones quasdam solet prioprietas quarundarum possessionum ad personas pertinere*³⁸.

Communalia e possessio

16 La testimonianza di Agennio Urbico sui *communalia* etruschi trova significative conferme in due iscrizioni latine con il teonimo *Silvanus Comunalis* e nei libri di Dolabella, anche essi conservati all'interno del *Corpus Agrimensorum Romanorum*³⁹.

17 Le iscrizioni sono incise su anelli del tipo "a lunetta"⁴⁰, d'oro⁴¹ in un caso, di bronzo⁴² nell'altro, rinvenuti entrambi nella necropoli della colonia romana di *Icosium*, l'attuale Algeri, in cui è ben documentata la presenza di una comunità etrusca, come si evince chiaramente dall'analisi dei gentilizi attestati *in loco*⁴³.

18 *Comunalis* sembra potersi interpretare come uno dei molteplici epiteti di *Silvanus*⁴⁴, l'etrusco *Selvans*⁴⁵, il cui culto in Etruria è attestato dal V secolo a.C.⁴⁶, mentre a Roma appare documentato sin dalla media età repubblicana, per estendersi successivamente nelle diverse province dell'Impero⁴⁷. Sia in Etruria che a Roma, Silvano è venerato come divinità protettrice dei confini⁴⁸: lo attestano gli epiteti etruschi *Sanxuneta*⁴⁹ e *Tularia*, da *tular*⁵⁰, confine, e quelli romani *tutor*⁵¹ e *custos finium*⁵².

19 In questo ruolo, assai significativamente, *Silvanus* ricorre anche nei Libri di Dolabella sopra menzionati⁵³. L'autore, di incerta identificazione, attivo probabilmente in età imperiale⁵⁴, affronta alcune questioni pratiche relative alla confinazione delle terre, all'interno di un'opera a carattere prettamente manualistico⁵⁵. L'agrimensore fornisce una serie di indicazioni su natura, forma e significato dei termini e istruzioni pratiche su come rinvenire i segni delle antiche confinazioni, quando queste ultime, per il trascorrere del tempo o per incuria, non siano più immediatamente visibili. Quello che emerge con buona evidenza dall'estratto conservato è la profonda conoscenza della disciplina etrusca, che è a fondamento dell'*ars mensoria* dei Romani, secondo le note affermazioni di Frontino e Igino⁵⁶. Rispetto a questi ultimi, che trattano per lo più di questioni generali e teoriche, Dolabella affronta invece aspetti prettamente pratici: dalla forma dei termini⁵⁷, alla funzione del *lucus*, come segno di confine tra più *possessiones*, ai cippi dedicati a Silvano, su cui torneremo, alle modalità per ristabilire i confini all'interno di un uliveto (*ager olivarius*)⁵⁸ o per capire se una sepoltura demarchi o meno un confine, al significato della *crux* che egli riconnette all'*aruspicium*⁵⁹. Oltre al contenuto, anche forma e lessico – ci si riferisce all'uso della seconda persona

singolare⁶⁰ e alla presenza di molti termini che costituiscono un *apax*⁶¹, non solo all'interno del *Corpus Agrimensorum Romanorum* – avvicinano strutturalmente questo testo ai Libri etruschi della ninfa Vegoia⁶². Non è possibile approfondire in questa sede il tema dell'origine del trattato di Dolabella, sul quale ci si riserva di tornare quanto prima, preme però ribadire la profonda conoscenza che l'autore ha della *Etrusca disciplina*.

20 Di particolare interesse ai nostri fini è la testimonianza relativa al dio Silvano:

Ex lib. Dolab. 302, 13-19 Lach.: Omnis possessio quare Siluanum colit? quia primus in terram lapidem finalem posuit. nam omnis possessio tres Siluanos habet. Unus dicitur domesticus, possessioni consecratus. alter dicitur agrestis, pastoribus consecratus. tertius dicitur orientalis, cui est in confinio lucus positus, a quo inter duo pluresue fines oriuntur. ideoque inter duo pluresue est et lucus finis.

21 L'agrimensore spiega perché ogni *possessio* – termine utilizzato anche con riguardo alla condizione giuridica dei *communalia*⁶³ – venera Silvano, il dio che, per primo, ha posto le pietre di confine: *primus in terram lapidem finalem posuit*. La specificazione *in terra* fa riferimento alla precedente suddivisione operata *in caelo*, secondo le regole dell'*Etrusca disciplina*⁶⁴. L'autore chiarisce che esistono tre Silvani e, in tal caso, *Silvanus*, come *Terminus*, indica sia la divinità, sia il cippo confinario, su cui si sacrifica al dio⁶⁵: il primo è definito *domesticus* e consacrato alla *possessio*; il secondo, *agrestis*, consacrato ai pastori e riferito alle selve e ai pascoli, dove si conducono gli armenti; il terzo è detto *orientalis* e in corrispondenza del confine di quest'ultimo è posto un bosco sacro, dal quale hanno origine due o più *fines*⁶⁶. La distinzione che emerge dal testo è quella tra la terra di pertinenza dei singoli, denominata *possessio*, in cui l'elemento giuridicamente rilevante è la *domus*, e la terra destinata al pascolo. Dolabella usa l'espressione *pastoribus consecratus*, di per sé idonea a ricomprendere le diverse tipologie di terre destinate al pascolo, tra le quali rientrano anche i compascoli che Agennio definisce *communalia*. In questa prospettiva, mi pare possa inquadrarsi anche l'epiteto *comunalis* attribuito al dio Silvano⁶⁷.

22 Sul piano giuridico si evidenzia dunque una profonda diversità rispetto al modello romano in cui all'*ager privatus*, oggetto di *dominium ex iure Quiritium* del singolo, si contrappone l'*ager publicus* di proprietà del *populus Romanus*⁶⁸.

Terre private e terre gentilizie nel cippo di Perugia

23 Il cippo di Perugia, riesaminato da vari autori (in questo volume), reca inciso il contenuto dell'arbitrato relativo alla controversia insorta tra la *gens Velθina* di Perugia e la *gens Afuna* di Chiusi ed ha ad oggetto la ripartizione o l'uso di terre che sembrano ricadere nel *muni (municlet)*⁶⁹. Il cippo è stato rinvenuto alle pendici del monte Malbe, in una zona collinare-montuosa, che nel Brogliardo del Catasto Gregoriano è indicata come «selva di querce fruttifere»⁷⁰. Il luogo di rinvenimento, in un'area destinata, ancora all'inizio del XIX, al legnatico e al pascolo, in quanto tali attività, come affermano gli agrimensori sono strettamente correlate tra loro⁷¹, si rivela particolarmente importante ai fini dell'interpretazione prospettata in queste pagine, sulla scorta della testimonianza di Agennio Urbico sui *communalia* etruschi. Alla luce delle considerazioni svolte nelle pagine precedenti, si può ipotizzare che il termine *muni* indichi la terra destinata al pascolo comune, sfruttata da consorzi gentilizi, secondo regole prefissate. In tal senso appare assai significativo il parallelismo tra i *communalia*

etruschi menzionati da Agennio e l'espressione **terum múnĭkum**, che nel cippo di Abella designa la terra comune ai *pagi* di Abella e Nola⁷². L'esistenza di terre comuni è un dato che emerge con evidenza dalle fonti sia con riguardo a Roma, sia in riferimento ad aree più o meno vaste della Italia antica, abitate da popoli di diverso *ethnos*⁷³. Con riguardo a queste ultime, possiamo contare su testimonianze dirette, quanto mai attendibili; è il caso del cippo di Abella appena ricordato, della Tavola di Polcevera, e, se si accoglie l'ipotesi qui avanzata, delle epigrafi in lingua etrusca in cui ricorre il termine *muni*. Per Roma, invece, disponiamo unicamente di testimonianze indirette ed indiziarie relative all'*ager gentilicius* la cui esistenza, per una serie di motivi, deve essere necessariamente presupposta, ma di cui non vi è traccia nelle fonti⁷⁴. Tale assenza, anche ad avviso di chi scrive, appare doversi ricondurre alla natura della documentazione disponibile risalente ultimi due secoli dell'età repubblicana, quando la polarità *publicus/privatus* si è compiutamente affermata⁷⁵.

24 La figura dell'*ager compascuus* ci riporta invece ad una situazione più antica, in cui vi sono delle terre che non sono pubbliche, ma non sono neppure private e che appaiono di difficile inquadramento, come documenta bene un noto testo di Siculo Flacco, il quale menziona l'esistenza in molte regioni della penisola italica di boschi definiti al contempo «quasi pubblici e quasi privati» in cui solo i *vicini* hanno il diritto di compascuolo e legnatico⁷⁶. Questo modello di organizzazione del territorio appare più antico della *centuriatio*, almeno nella sua fase di più compiuta realizzazione: gli agrimensori spiegano infatti che all'interno dell'*ager divisus et adsignatus* ciò non si verifica, perché in tal caso le *possessiones* sono *continuae: quod in agro diviso accidere non potest, quoniam continuae possessiones et assignantur et redduntur*⁷⁷. Con il progredire delle tecniche gromatiche, il modello di centuriazione diventa sempre più razionale ed efficace; i *limites* vengono tracciati nel rispetto di regole precise e solo dove le condizioni del suolo consentono di farlo. Nelle colonie più antiche poteva invece accadere che le *possessiones* non fossero continue, anche in ragione della particolare natura dei luoghi. Ne è un esempio il caso di Suessa, sovente citato dagli agrimensori, in cui la scarsa disponibilità di selve in pianura ha costretto gli *auctores divisionis* ad assegnare ad alcuni coloni appezzamenti di selva sui monti, a distanza di quattro o cinque proprietà: *ultra quartum aut quintum forte vicinum*⁷⁸, che danno origine a liti risolte attraverso il ricorso alla controversia *de proprietate*, liti che sono invece molto meno frequenti, quando non addirittura irrilevanti, nel caso in cui la pertinenza è congiunta al fondo principale⁷⁹.

25 Capogrossi Colognesi ha messo in evidenza il carattere artificiale del gruppo dei *vicini* che non consente «l'identificazione dei criteri che qualificavano determinati soggetti alla partecipazione al compascuo»⁸⁰, problema che non si riscontra invece per i *proximi*, facilmente individuabili, in quanto proprietari dei fondi confinanti. Questo riferimento ai *vicini*, come ipotizza lo studioso, sembra rimandare ad una realtà più antica, che egli identifica nel sistema dei *pagi*, assorbita all'interno dell'unità cittadina, ma non completamente dissolta⁸¹. «In tal caso diventa evidente» – afferma l'illustre romanista – «che la disciplina delle forme di utilizzazione e dei comportamenti dei *vicini* dovette essere garantita prioritariamente dalla stessa esistenza di tali 'consorterie proprietarie': consorzi gentilizi, anzitutto, comunità paganiche e vicane, consorzi *inter fratres*»⁸².

26 Questa realtà in molte regioni dell'Italia antica continua ad esistere ancora in età imperiale in quei territori che non sono oggetto di *divisio et adsignatio* e di cui ci danno testimonianza le fonti dirette e i testi degli agrimensori. Questo non accade invece per le colonie romane. Ci si chiede allora se la "rottura" sul piano gromatico non sia stata realizzata proprio dall'adozione del nuovo modello di organizzazione territoriale espresso dalla *centuriatio*. Il sistema razionale ed egualitario delle *acceptae* consente di

assegnare a ciascun colono un fondo in proprietà quiritaria non soggetto, grazie al sistema di viabilità pubblica creato dai *limites* e alle *continuae possessiones*, a particolari limitazioni, quali ad esempio quelle costituite dalle servitù di passaggio⁸³. L'integrazione tra fondo coltivato e terreno pascolivo e boschivo, comunque indispensabile per l'agricoltura viene ad essere realizzato attraverso un sistema di pertinenze che di norma sono contigue ai fondi, mentre la terra non assegnata in proprietà costituisce l'*ager publicus* della colonia.

27 Tale concezione della proprietà individuale, che esalta il potere del singolo *pater familias* rispetto al gruppo gentilizio, si afferma in Roma in epoca relativamente arcaica, verosimilmente come è stato ipotizzato in concomitanza con la legislazione decemvirale⁸⁴. In seguito alla riforma serviana e, soprattutto, al conflitto patrizio-plebeo, gli antichi legami gentilizi, ancora così forti all'interno del comizio curiato, si spezzano e le arcaiche figure del *gentilis* e del *cliens*, menzionate sovente nelle leggi regie e in misura minore nelle Dodici Tavole, lasciano il posto a quella del *civis* che le ricomprende entrambe⁸⁵.

28 In molte zone dell'Etruria, la *gens* è invece una realtà viva e vitale ancora nel I secolo a.C.; lo attesta il dato archeologico con i monumentali ipogei sepolcrali, che – soprattutto nell'Etruria settentrionale interna, da cui proviene anche il cippo di Perugia – arrivano a contare decine e decine di deposizioni di individui appartenenti alla stessa *gens*, lo documenta la testimonianza delle fonti storiche con le descrizioni liviane dei *principes Etruscorum* e delle loro continue richieste finalizzate ad ottenere l'invio di soldati romani per porre fine alle rivolte dei *servi*⁸⁶. Il termine utilizzato non deve trarre in inganno, poiché non si tratta di schiavi, ma di figure molto simili ai *clientes* della Roma arcaica, titolari di beni immobili, tra i quali figura anche la terra, come documentato dalla “profezia” della Ninfa Vegoia, conservataci all'interno del *Corpus Agrimensorum Romanorum*. In tal caso, il riferimento ai *communalia* contenuto nel testo di Agennio parrebbe aprire una prospettiva di ricerca nuova su forme probabilmente più arcaiche, sopravvissute ai margini del nuovo sistema romano della *limitatio*, degli organici sviluppi della proprietà quiritaria e della stessa polarizzazione tra terre pubbliche e private. Secondo tale interpretazione, le antiche terre comuni di pertinenza della comunità agraria continuerebbero a sopravvivere in età romana nelle zone più impervie e marginali, inglobate all'interno dell'*ager relictus*, e destinate a riespandersi e acquisire importanza nel tardo Impero, in conseguenza della crisi della città e dell'assetto territoriale da essa dipendente⁸⁷.

Bibliographie

BIBLIOGRAFIA PRIMARIA

Lachmann 1848 = C. Lachmann, *Gromatici Veteres, ex recensione Caroli Lachmanni. Edidit Adolfus Rudorffius*, Berlino, Impensis Georgii Reimerii, 1848.

ThLL = *Thesaurus linguae latinae editus auctoritate et consilio academiarum quinque germanicarum Berolinensis, Gotingensis, Lipsiensis, Monacensis, Vindobonensis*, Lipsia, Teubner, 1900-.

BIBLIOGRAFIA SECONDARIA

Belfiore 2015 = V. Belfiore, *Tor- und Grenzgottheiten im Mittelmeerraum*, in *Thetis*, 22, 2015, p. 150-163.

Brugi = B. Brugi, *Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto*, Roma-Padova, 1897.

Campbell 2000 = B. Campbell, *The writings of the Roman law surveyors: introduction, text, translation and commentary*, Londra, 2000.

- Camporeale 2000 = G. Camporeale, *Gli Etruschi. Storia e civiltà*, Torino, 2000.
- Casella – Petracchia 2019 = V. Casella, F. Petracchia, *The Roman Senate as arbiter during the second century BC. Two exemplary case studies: the Cippus Abellanus and the Polcevera Tablet*, 2019.
- Chiadini 1996 = G. Chiadini, *Selvans*, in *SE*, 61, 1996, p. 161-180.
- Capogrossi Colognesi 1994 = L. Capogrossi Colognesi, *Proprietà e signoria in Roma antica*, I, Roma, 1994.
- Capogrossi Colognesi 1999 = L. Capogrossi Colognesi, *Spazio privato e spazio pubblico*, in *La Forma della città e del territorio*, Roma, 1999, p. 17-41.
- Capogrossi Colognesi 2000 = L. Capogrossi Colognesi, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della 'civitas Romana'*, Roma, 2000.
- Capogrossi Colognesi 2002 = L. Capogrossi Colognesi, *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana*, Napoli, 2002.
- Capogrossi Colognesi 2006 = L. Capogrossi Colognesi, *Le forme gromatiche del territorio e i vari regimi giuridici dell'ager Romanus e dell'ager colonicus. Il complesso regime della romanizzazione italica*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (a cura di), *Gli statuti municipali*, Pavia, 2006, p. 579-604.
- Capogrossi Colognesi 2014 = L. Capogrossi Colognesi, *Il diritto delle XII tavole e l'inizio della "centuriatio"*, in L. Capogrossi Colognesi, *Itinera. Pagine scelte di Luigi Capogrossi Colognesi*, Lecce, 2014.
- Colonna 2005a = G. Colonna, *Il lessico istituzionale etrusco e la formazione della città (specialmente in Emilia Romagna)* 1988, in G. Colonna, *Italia ante Romanum imperium. Scritti di antichità etrusche, italiche e romane*, III, Pisa-Roma, 2005, p. 1871-1890.
- Colonna 2005b = G. Colonna, *Selvans sanxuneta*, in G. Colonna, *Italia ante Romanum imperium. Scritti di antichità etrusche, italiche e romane (1958-1998)*, III, Pisa-Roma, 2005, p. 1923-1928.
- Dorcey 1992 = P.F. Dorcey, *The cult of Silvanus: a study in Roman folk religion*, Leida, 1992.
- Facchetti 2000 = G. Facchetti, *Frammenti di diritto privato etrusco*, Firenze, 2000.
- Fatti – Neri 1985 = S. Fatti, L. Neri, *Il cippo di Perugia*, in A. Roncalli (a cura di), *Scrivere Etrusco*, Milano, 1985, p.
- Fortnum 1880 = C.D.E. Fortnum, *Additional notes on finger rings and on some engraved gems of the early Christian period*, in *Archaeological Journal*, 37, 1880, p. 351-363.
- Haynes 1985 = S. Haynes, *Etruscan bronzes*, Londra, 1985.
- Laffi 2001 = U. Laffi, *L'ager compascuus*, in Id., *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 2001.
- La Regina 2000 = A. La Regina, *Il cippo abellano. Il trattato tra Abella e Nola per l'uso comune del santuario di Ercole e di un fondo adiacente*, in *Studi sull'Italia dei Sanniti (Catalogo della Mostra)*, Milano, 2000, p. 214-222.
- Mazzarino 1945 = S. Mazzarino, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, Catania, 1945.
- Mazzarino 1980 = S. Mazzarino, *Sociologia del mondo etrusco e problemi della tarda etruscità*, in *Antico, tardo antico ed era costantiniana*, II, Bari, 1980.
- Pancierera 1996 = S. Panciera, *Silvano a Roma*, in *Studia in honorem Georgii Mihailov*, Sofia, 1995 [1996].
- Piccaluga 1974 = G. Piccaluga, *Terminus. I segni di confine nella religione romana*, Roma, 1974.
- Rendeli 1993 = M. Rendeli, *Selvans Tularia*, in *SE*, 59, 1993, p. 163-166.
- Roby 2016 = C.A. Roby, *Embodiment in Latin technical texts*, in W.M. Short (a cura di), *Embodiment in Latin Semantics*, San Antonio, 2016, p. 209-236.
- Roncalli 2006 = F. Roncalli, *L'anello di Vegoia*, in *Mediterranea*, 3, 2006, p. 231-255.
- Sereni 1954 = E. Sereni, *La comunità rurale ed i suoi confini nella Liguria antica*, in *RStudLig*, 20-1, 1954, p. 13-42.
- Sereni 1955 = E. Sereni, *Comunità rurali nell'Italia antica*, Roma, 1955.
- Sordi 1991a = M. Sordi, *C. Mario e una colonia etrusca in Tunisia*, in *ArchClass*, 43, 1991, p. 363-366.
- Sordi 1991b = M. Sordi, *La fuga di Mario nell'88 e gli Etruschi d'Africa*, in *Klio*, 73, 1991, p. 408-412.

Tarpin 2002 = M. Tarpin, *Pagi et vici dans l'Occident romain*, Roma, 2002.

Tassi Scandone 2010 = E. Tassi Scandone, *Loca communalia e terrae ius Etruriae. Strutture agrarie etrusche e centuriazione romana*, in P.L. Dall'Aglio, L. Rosada (a cura di), *Sistemi centuriali e opere di assetto agrario tra età romana e primo medioevo. Aspetti metodologici, ricostruttivi e interpretativi. Atti del convegno, Borgoricco 2009*, Pisa-Roma, 2010, p. 217-226.

Tassi Scandone 2013 = E. Tassi Scandone, *Quodammodo divini iuris. Per una storia giuridica delle res sanctae*, Roma, 2013.

Tassi Scandone 2017a = E. Tassi Scandone, *Terre comuni e pubbliche tra diritto romano e regole agrimensorie*, Napoli, 2017.

Tassi Scandone 2017b = E. Tassi Scandone, *Sacer e sanctus. Quali rapporti?*, In T. Lanfranchi (a cura di), *Autour de la notion de sacer (Collections de l'École française de Rome 541)*, Roma, 2017, p. 117-148.

Tassi Scandone 2019a = E. Tassi Scandone, *Classificazioni gromatiche del territorio e categorie giuridiche. Un primo Bilancio*, in M. Maiuro, G.D. Merola, M. De Nardis, G. Soricelli (a cura di), *Uomini, Istituzioni, Mercati. Studi di storia per Elio Lo Cascio*, Bari, 2019, p. 399-410.

Tassi Scandone 2019b = E. Tassi Scandone, *Ordinamenti gentilizi e costituzione monarchica in Roma antica. Alcune considerazioni preliminari*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, n.s. 10, 2019, p. 741-754.

Tassi Scandone – Belfiore 2019 = E. Tassi Scandone, V. Belfiore, *Nuovi dati sulle comunità agrarie dell'Italia romana. I communalia etruschi*, in *BIDR*, 9, 2019, p. 301-330.

Tassinari 2008 = S. Tassinari, *La produzione glittica a Roma: la questione delle officine nel mondo romano in epoca imperiale*, in *RStudLig*, 74, 2008, p. 251-317.

Thulin 1971 = C. Thulin, *Corpus Agrimensorum Romanorum*, Stoccarda, 1971.

Trapenard 1908 = C. Trapenard, *L'ager scripturarius. Contribution à l'histoire de la propriété collective*, Parigi, 1908.

Valvo 1948 = A. Valvo, *La 'profezia di Vegoia': proprietà fondiaria e aruspicina in Etruria nel I secolo a.C.*, Roma, 1988.

Vanni 2019 = E. Vanni, *Selvans/Silvanus in Etruria: dio di spazi aperti e pratiche integrate*, in *Otium*, 6, 2019, p. 1-83.

Wilson 2004 = T. Wilson, *Fortnum, Charles Drury Edward (1820–1899)*, in *Oxford dictionary of national biography*, Oxford, 2004, edizione online, <http://www.oxforddnb.com/view/article/9951>, visitata il 14 marzo 2017).

Zancan 1935 = L. Zancan, 'Ager publicus'. *Ricerche di storia e di diritto romano*, Padova, 1935.

Notes

1 Capogrossi Colognesi 2006, p. 579, Tassi Scandone 2019a, p. 409-410.

2 Cfr. Capogrossi Colognesi 2002, p.1 sq.

3 Tassi Scandone 2017a, p. 176.

4 Fest. *verb. sign.* s.v. *ager compascuus* 35 L.; Isid. *Etym.* 15, 9 su cui Tassi Scandone 2017a, p. 151-152.

5 V. in particolare Laffi 2001, p. 385 e nota 9, il quale ritiene che «l'*ager compascuus* è terreno pubblico». Diversamente, Capogrossi Colognesi 1999, p. 28, ritiene che l'*ager compascuus* sia propriamente un terreno in proprietà privata. V. anche Capogrossi Colognesi 2000, p. 242.

6 *ThLL* s.v. *communalis* che riporta i testi presenti nell'edizione del Lachmann, su cui Tassi Scandone 2007, p. 179.

7 Rileva Mazzarino 1980, p. 276 come: «gli antichi Italici hanno sempre tradotto con grande diligenza termini tecnici-istituzionali di popoli vicini». Cfr. anche Mazzarino 1945, p. 43. V. inoltre Colonna 2005a, p. 1877.

8 V. *infra*, § 4.

9 Sull'argomento resta fondamentale Sereni 1955, p. 449 sq. Da ultimo, cfr. Casella – Petracca 2019, p. 91 sq.

10 Cfr. Sereni 1955, p. 449 sq. e più di recente, Capogrossi Colognesi 1999, p. 32, nota 45.

11 Cfr. Sic. Flacc., *cond. agr.* 116, 13-18 Th (=152, 10-17 Lach) e Hyg., *grom.* 164, 12- 165, 3 su cui Capogrossi Colognesi 2002, p. 31-33.

12 Cfr. Capogrossi Colognesi 2002, p. 35. Sul punto in particolare v. anche Zancan 1935, p. 70 e Laffi 1998, p. 394-395.

13 Per i diversi testi cfr. Campbell 2000, p. 547 s.v. *praefectura*.

14 Tassi Scandone 2017a, p. 173 sq.

15 Capogrossi Colognesi 2000, p. 23 sq.; Tassi Scandone 2017a, p. 17 sq.

16 Il <non> è assente nell'*Arcerianus*, tuttavia Thulin (39,7) lo inserisce, riprendendo sul punto l'intervento del Lachman. Tale integrazione non solo non trova riscontro nella documentazione manoscritta ma non è neppure motivata. Cfr. in tal senso anche Capogrossi Colognesi 1999, p. 33, nota 48.

17 Ps. Agenn., *Contr.*, 62, 35 Th.

18 Tassi Scandone 2017a, p. 134 sq.

19 In altri testi al posto di *plagae* troviamo l'avverbio *particulatim* come in Ps. Agenn., *Comm.*, 63, 4 Th. (= 15, 14 Lach.) e il sostantivo *particulae* cfr. Sic. Flacc., *Cond. agr.*, 116, 10-13 (=Lach. 152, 6-9).

20 Tassi Scandone 2017a, p. 142-143.

21 Cfr. anche Hyg. *grom.*, *Cost. limit.*, 145, 4 Th. (= 180, 18 Lach.). Sul significato tecnico di *relictus* nella lingua degli agrimensori, cfr. Capogrossi Colognesi 1999, p. 27 che associa il termine «ai loca lasciati dagli *auctores divisionis* nelle loro condizioni funzionali preesistenti».

22 Cfr. *supra*, nota 4.

23 Brugi 1897, p. 328. In tal senso anche C. Trapenard 1908, p. 168, nota 1.

24 Laffi 2000, p. 387.

25 Fiorentini 2019.

26 Cfr. sull'argomento, Capogrossi Colognesi 1999, p. 35 sq.

27 Capogrossi Colognesi 1999, p. 32 evidenzia come nella qualificazione giuridica di un territorio come compascuo si privilegi la destinazione d'uso rispetto all'appartenenza, perché ciò consente di offrire grande flessibilità nell'organizzazione di sistemi integrati tra agricoltura e allevamento.

28 Su tali aspetti Tassi Scandone – Belfiore 2019, p. 307.

29 La riorganizzazione del territorio, avvenuta in concomitanza con la *centuriatio*, ha riguardato solo una parte delle terre, quelle che sono state assegnate in proprietà ai veterani, mentre quelle non assegnate hanno conservato il precedente regime giuridico, proprio in ragione della utilità che continuano ad esprimere. Cfr. Hyg. *grom.*, *Cond. agr.*, 83, 13-18 Th. (=120, 12-18 Lach.): *Illud vero observandum, quod semper auctores divisionum sanxerunt, uti quaecumque loca sacra, sepulchra, delubra, aquae publicae ac vicinales, fontes fossaeque publicae vicinalesque essent, item siqua compascua, quamvis agri dividerentur, ex omnibus eiusdem condicionis essent cuius ante fuissent*. Su tale aspetto, Capogrossi Colognesi 1999, p. 20; Capogrossi Colognesi, 2002, p. 23.

30 Nell'*Arceriano A e B* compare *pro indivisa*.

31 Tassi Scandone 2017a, p. 177. In tal senso anche Capogrossi Colognesi in Tassi Scandone 2017a, p. XXIV-XXV.

32 Sul punto, cfr. Tassi Scandone 2017a, p.141-145 e Capogrossi Colognesi 1999, p. 28 e nota 38, p. 29.

33 Capogrossi Colognesi 1999, p. 19.

34 Cfr. Capogrossi Colognesi 1999, p. 28-29. V. anche *supra*, nota 29.

35 Cfr. l'apparato critico in Thulin 1971, p. 39.

36 Sul punto Tassi – Belfiore 2019, p. 303-305.

37 I *mancipes* potevano acquistare lo *ius vectigalis*. Cfr. Tassi Scandone 2017a, p. 165.

38 Tassi Scandone 2017a, p. 178-179.

39 *Ex libris Dolabella* in Lachmann, v. anche Campbell 2000, p. 223 ll. 1-9.

40 Sulla diffusione dei teonimi nella glittica cfr. Tassinari 2008, p. 272 e 300 sq.

41 *CIL VIII*, 10963. L'iscrizione è su tre righe e redatta con grande cura. Colpisce la esse volta in tutti e tre casi all'indietro rispetto al *ductus normalis*. La datazione è incerta.

42 Ashmolean Museum, Oxford (AshLI 449), Fortnum 1880, p. 351-363; Wilson 2004. L'anello è datato tra il 301 e il 430 d.C.

43 Sordi 1991a, p. 363 *sq.*; Sordi 1991b, p. 408 *sq.* Tali testimonianze appaiono di particolare interesse in quanto vicine cronologicamente all'opera di Agennio Urbico, datata tra il IV e il V secolo d.C.

44 Sul dio e sul suo culto vedi Dorcey 1992. Sul culto a Roma, documentato da duecentoquarantotto iscrizioni, v. Panciera, 1995, p. 423 con indicazione della principale letteratura.

45 Colonna 2005b, p. 1923 *sq.* Cfr. Chiadini 1996, p. 161-180; Belfiore 2015, p. 154 *sq.*

46 Haynes 1985, p. 283-284.

47 Dorcey 1992, p. 231.

48 Sul punto, da ultimo Vanni 2019, p. 10 *sq.*

49 Colonna 1995b, p. 1923.

50 C. de Simone, in *REE* 55, 1987-1988 [1989], p. 346-351, n. 128; Rendeli 1993, p. 163 *sq.*

51 Panciera 1996, p. 424. *Hor. ep.* 2, 22.

52 Panciera 1996, p. 429-430.

53 Campbell 2000, p. 439.

54 *Ibid.*

55 Roby 2016, p. 209 *sq.*

56 Tassi Scandone 2017a, p. 39 *sq.*

57 *Ex lib. Dolab.* 302, 1-2 Lach.

58 *Ex lib. Dolab.* 303, 4-11 Lach.

59 *Ex lib. Dolab.* 303, 22-304, 7 Lach.

60 Si vedano le forme *quaeris*, *invenis*, *intellegis*, *recolligis* che trovano un significativo termine di confronto con *scias* e *sis* presenti rispettivamente in apertura e in chiusura del testo tratto dai Libri della ninfa Vegoia. Tassi Scandone 2019a, p. 408.

61 Si tratta, tra gli altri, dei termini, *lympidus*, *roscidus*, *sepulturarius*, *cineratius*, *cacabus* su cui Tassi Scandone 2019a, p. 407-408.

62 Su cui Lachmann 1848, p. 350-351. Secondo la dottrina, il testo conservato nel *Corpus Agrimensorum Romanorum* sarebbe una traduzione in latino di un documento etrusco, cfr. Valvo 1988; Roncalli 2006, p. 231-255.

63 V. *supra*, § 2.

64 Cfr. Tassi Scandone 2018, p. 39 *sq.*

65 G. Piccaluga 1974, p. 146-147, p. 251.

66 Cfr. Tassi Scandone 2019a, p. 407-409.

67 Tassi Scandone – Belfiore 2019, p. 311-314.

68 Cfr. L. Capogrossi Colognesi 2000, p. 263 *sq.*

69 Tassi Scandone 2017a, p. 179-184. Facchetti, sulla scorta di questo testo, ha tradotto *munis* come *locus divini iuris* (Facchetti 2000, 24). Secondo tale interpretazione, il termine *munica* indicherebbe l'area del sepolcro, che si estendeva dal cippo verso il fiume. La circostanza per la quale lo stesso termine *munis* si trova anche sulla lamina di Pyrgi ha indotto l'autore ad ipotizzare che in Etruria la tripartizione romana tra *loca sacra*, *sancta e religiosa* non sia attestata, ma esista una sola categoria di *res divinis iuris*. Al di là dell'oggettiva difficoltà che l'ipotesi propone, posto che le fonti classiche affermano il contrario, tale interpretazione, come rileva il suo autore (Facchetti 2000, p. 22, nota 87) è solo «eruibile combinatoriamente e sulla base del confronto con il latino *mundus*». Sui concetti di *sacer*, *sanctus* e *religiosus*, cfr. Tassi Scandone, 2013, p. 51-58; Tassi Scandone 2017b, p. 117 *sq.* Per l'interpretazione di *municlet* sul cippo di Perugia v. Belfiore in Tassi Scandone – Belfiore 2019, p. 316, p. 323-325 e Belfiore in questo volume.

70 Fatti – Neri 1985, p. 76.

71 V. *infra*, nota 76.

72 Sereni 1954, 28; Sereni 1955, p. 445 e recentemente La Regina 2000, p. 312. Ci troviamo, anche in tal caso, di fronte ad una terra che non è né pubblica, né privata ma ha uno statuto legale differente.

73 V. *supra*, § 2.

74 Sull'argomento in particolare, Capogrossi Colognesi 1994.

75 Capogrossi Colognesi 2016, p. 580 *sq.*

76 Cfr. Sic. Flacc., *Cond. agr.*, 116.12-18 (= 152.12-17 La.): *quorundam etiam vicinorum aliquas silvas quasi publicas, immo proprias quasi vicinorum, esse comperimus, nec quemquam in eis caedendi pascendique ius habere nisi vicinos quorum sint; ad quas itinera saepe, ut supra diximus, per alienos agros dantur.* Il passo non si riferisce alle terre comuni destinate al pascolo, ma ad una realtà, quella dei boschi, molto spesso, se non quasi sempre, associata ad esso in ragione della funzione integrativa che entrambi svolgono rispetto alla agricoltura. Siculo Flacco afferma l'esistenza di *silvae* che egli definisce quasi pubbliche, ma in realtà quasi proprie dei vicini in quanto nessuno ha il diritto di pascolo e legnatico se non i vicini ai quali è riconosciuto un diritto di passaggio sui fondi altrui per arrivare al bosco. Sul punto v. in particolare Capogrossi Colognesi 1999, p. 26 che sottolinea il duplice impiego del *quasi* sia rispetto al pubblico che rispetto al privato. Cfr. anche Tassi Scandone 2017a, p. 184-185.

77 Ps. Agenn., *Contr.*, 61.33-62.1 Th. (= 13,19-21 La.).

78 Hyg. grom., *Const. lim.*, 166.19-167.1 su cui Tassi Scandone 2017a, p. 134.

79 Cfr. Tassi Scandone 2017a, p. 134-145.

80 Capogrossi Colognesi 1999, p. 33.

81 Sul complesso rapporto tra *pagi* e *vici*, Tarpin 2002 e Capogrossi Colognesi 2002, p. 81-129.

82 Capogrossi Colognesi 1999, p. 40.

83 Capogrossi Colognesi 2002, p. 2 *sq.* V. ulteriore bibliografia in Tassi Scandone 2017a, p. 18 nota 59.

84 Capogrossi Colognesi 2014, p. 244 *sq.*

85 Tassi Scandone 2019b, p. 745-747.

86 Cfr. Camporeale 2000, p. 151 *sq.*

87 Sulla sopravvivenza dei *Communalia* anche in età medievale, cfr. Tassi Scandone 2010, p. 222-225.

Pour citer cet article

Référence électronique

Elena Tassi Scandone, « Il cippo di Perugia e i *communalia* etruschi », *Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité* [En ligne], 133-1 | 2021, mis en ligne le 11 février 2021, consulté le 11 février 2021. URL : <http://journals.openedition.org/mefra/11258>

Auteur

Elena Tassi Scandone

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Sapienza Università di Roma - elena.tassi@uniroma1.it

Droits d'auteur

© École française de Rome